

Pensioni, si cambia rotta

AZIENDA SCUOLA
Di Nicola Mondelli

Magistratura ordinaria e Corte dei conti rivedono le rispettive posizioni

Tornano al loro posto i dipendenti allontanati



Svolta possibile sul tema pensioni nel mondo della scuola. La magistratura ordinaria e quella della Corte dei conti stanno iniziando a rivedere le posizioni fino ad oggi tenute sia sulla legittimità della risoluzione di autorità del rapporto di lavoro del personale della scuola con 40 anni di contributi che sul divieto, in sede di determinazione della base pensionabile dei dirigenti scolastici, della maggiorazione del 18 per cento anche dell'indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio.

Un'ordinanza del giudice del lavoro del tribunale di Parma pubblicata il 1° giugno e una sentenza della Corte dei conti, la n. 137 del 20 aprile 2010 emessa dalla sezione giurisdizionale regionale della Liguria, potrebbero, infatti, aprire uno spiraglio per un'inversione di tendenza.

L'ordinanza del giudice del tribunale di Parma

Con l'ordinanza del 1° giugno, il giudice del lavoro di Parma ha infatti sospeso in via cautelare l'efficacia dei provvedimenti di recesso unilaterale del rapporto di lavoro notificati, in applicazione di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 72 della legge 133/2008, dall'amministrazione scolastica entro il 28 febbraio scorso ad alcuni docenti che avevano raggiunto il 40° anno di contribuzione utile a pensione.

Puntuali e documentate le motivazioni che hanno indotto il giudice di Parma a sospendere

l'efficacia dei provvedimenti dell'amministrazione scolastica.

Nei provvedimenti notificati ai ricorrenti ed impugnati in questa sede, si legge tra l'altro nell'ordinanza del giudice, non si trova alcuna motivazione, oltre al semplice richiamo alla circostanza del raggiungimento dei 40 anni di anzianità contributiva ed alla semplice invocazione di alcuni atti e provvedimenti, non posti, però, in correlazione specifica con la singola fattispecie, restando non esplicitato come e perché opererebbero nei singoli casi. La predetta motivazione, si legge sempre nell'ordinanza, appare del tutto inadeguata in quanto non consente di verificare, da un lato, se la pubblica amministrazione abbia operato nei limiti generali della correttezza e della buona fede, dall'altro, il rispetto di quei criteri che la stessa amministrazione si è data per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 72, comma 11, della legge 133/2008.

La Corte dei conti della Liguria

Con la citata sentenza il giudice ha accolto il ricorso presentato da alcuni dirigenti scolastici collocati a riposo, successivamente al 30 agosto 2002, i quali avevano chiesto che venisse accertato a loro favore il diritto, per effetto del conglobamento nello stipendio dell'indennità integrativa speciale, alla maggiorazione del 18 per cento anche dell'indennità, maggiorazione strenuamente negata dall' Inpdap secondo il quale non lo consentiva l'art. 43 del DPR n. 1092/73 come modificato dalla legge n. 177/1976.

Diritto accertato con la motivazione che la maggiorazione del 18 per cento è dovuta sull'intera quota dello stipendio che, per effetto del CCNL- Area V della dirigenza comprende anche l'indennità integrativa speciale conglobata. Detta maggiorazione, si legge ancora nella sentenza, non potrà ovviamente che riguardare la sola quota «A» della pensione, la quale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, va calcolata previa maggiorazione del 18 per cento dell'ultimo stipendio, quale principale componente della base pensionabile.